



**REGIONE LAZIO**  
**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA**



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

866/Pg  
 numero

07 NOV. 2013  
 data

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE PROCEDURE ESISTENTI E REGOLANTI I RAPPORTI CON LA SOPRINTENDENZA SPECIALE AI BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA ATTRAVERSO IL COMODATO D'USO DEI LOCALI SITI NEL CORPO F.**  
 Presa d'atto dello SCHEMA DI CONTRATTO.

Esercizio \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_  
 Macro Sub. \_\_\_\_\_

Centro di Costo \_\_\_\_\_

Sottoconto n° \_\_\_\_\_

Budget: \_\_\_\_\_

- Assegnato \_\_\_\_\_

- Utilizzato \_\_\_\_\_

- Presente Atto \_\_\_\_\_

- Residuo € \_\_\_\_\_

Ovvero schema allegato \_\_\_\_\_

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore del Bilancio \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

U.O.C. PROPONENTE  
 IMPIANTI TECNOLOGICI

[Signature]  
 RESPONSABILE  
 Arch. Francesco Pontoriero

Il Direttore Arch. Francesco Pontoriero

Data 1 OTT. 2013 Firma [Signature]

Proposta n° 872 del 21.10.13

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

FAVORABILE

Data 05/11/2013

[Signature]  
 IL DIRETTORE SANITARIO  
 (Dott. Gerardo Bruno Antonio Corea)

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Favorevole

Data 30/10/2013

[Signature]  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 (Dr. Massimiliano Gerli)

La presente deliberazione si compone di n° 10 pagine di cui n° 5 pagine di allegati ed una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività che formano parte integrante e sostanziale.

**VISTO**

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

**PREMESSO**

che la materia dei lavori pubblici è disciplinata dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e dal D.P.R. n. 270/2010;

che L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata dispone di un proprio patrimonio ai sensi dell'art.5 del D.L.vl n.502/92 e s.m.i., secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'art.830, secondo comma, del Codice Civile;

che, sul territorio dell'Azienda incidono superfici ed immobili di proprietà o rientranti nella sua gestione, la cui tutela è prevista dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002 n.137" (D.L.vo n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.);

che a questa Azienda, nello svolgimento della sua attività istituzionale, viene indubbiamente conferito un alto valore aggiunto dal patrimonio archeologico, storico, artistico ed architettonico di sua proprietà o nella sua gestione;

che questa stessa Azienda, sin dalla sua costituzione, ha curato la conservazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio mobile ed immobile sottoposto a vincolo di tutela, nelle modalità del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 (Codice Beni Culturali), attraverso gli specifici Decreti del Ministero Beni Culturali n. 47693 del 23.10.2003 (prot. n. 33611/2003 del 03.11. 2003); n.13200 del 30.12.2003 (prot. n. 08735/2004 del 06.04.2004) e n.13722 del 30.03.2004 (prot. n. 09079/2004 del 13.04.2004).

**CONSIDERATO**

che tutto il Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata insiste su un'area di eccezionale interesse archeologico, specie sotto i Corpi di Fabbrica F e G, rappresentati nella planimetria allegata al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, dove sono rappresentate le fasi di vita della Roma repubblicana, imperiale ed alto medioevale, e che tali presenze storiche costituiscono un onere per questa Azienda, poiché i succitati decreti, ne vincolano la destinazione d'uso e ne sanciscono l'obbligo conservativo;

che tutti gli ipogei, sui quali insistono i corpi di fabbrica di questa Azienda, così come tutti i reperti provenienti da scavo (a qualunque epoca riferiti), a norma dell'art.822 del codice civile, sono di proprietà demaniale e conseguentemente la vigilanza è assunta dal Ministero dei Beni e delle attività culturali, in virtù dell'art.18 D.Lgs 42/2004, attraverso la *Soprintendenza Speciale ai Beni Archeologici di Roma*;

**VISTO**

che con delibera n.573/DG del 3 maggio 2006 si è preso atto delle attività di alta vigilanza connesse alle indagini archeologiche, condotte dalla *Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma* nella zona di realizzazione del bunker di radioterapia del Nuovo Dipartimento di Oncematologia;

che, a seguito dei ritrovamenti nel Presidio Ospedaliero dell'Addolorata degli affreschi della "Domus dei Valerii", con Verbale del 12 ottobre 2006 si è proceduto con la consegna alla *Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma* delle aree situate al primo piano dell'Antico Ospedale del SS. Salvatore (Corpo G), ai fini della realizzazione del laboratorio di restauro e successivamente con delibera n. 1885/DG del 29 dicembre 2006 questa Azienda ha assegnato i locali suddetti, in comodato d'uso, ai sensi degli artt.1803 e ss. del codice civile, approvando il relativo contratto che ne fissava la durata dal 12 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007, tacitamente rinnovabile di ulteriori 12 mesi, quindi sino al 31 dicembre 2008;

che, con deliberazione n.881/DG del 11/06/2010 questa Azienda ha approvato il nuovo Regolamento "Uso e Tutela del Patrimonio Immobiliare", quale specifica normativa di comportamento e valorizzazione di tutto il patrimonio edilizio aziendale, dove all'art.15 comma b) ha individuato alcuni specifici edifici aziendali,

destinati ad attività culturali e formative, in accordo con tutte le competenti Soprintendenze (Artistica; Architettonica; Archeologica), ovvero:

- Spazi adibiti a laboratorio di restauro, per gli interventi di recupero dei manufatti mobili;
- Area Museale da destinarsi alla custodia dei reperti archeologici, artisti e storici;

che con delibera n. 908/DG del 18 giugno 2010 questa Azienda ha assegnato, in comodato d'uso, alla *Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma*, altri locali, questa volta ubicati al piano terra dell'Antico Ospedale dell'Angelo (Corpo F), ai sensi degli artt.1803 e ss. del codice civile, approvando il relativo contratto che ne fissava la durata dal 15 giugno 2010 al 15 giugno 2011, tacitamente rinnovabile di ulteriori 12 mesi, quindi sino al 15 giugno 2012;

#### RAVVISATA

l'utilità e l'efficacia, di custodire parte del patrimonio storico/artistico mobile, all'interno dei locali della cosiddetta "Area Museale", di cui alla delibera n.881/DG del 11 giugno 2010, individuata proprio nell'Antico Ospedale dell'Angelo (Corpo F), locali occupati da molti manufatti provenienti da scavi condotti dalla *Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici*, in diversi periodi, in tutta l'area ipogea del Complesso Ospedaliero ed appartenenti al demanio culturale di Stato, inalienabile ed indisponibile, in base agli artt.823 ed 830 del C.C., la cui rimozione illecita è regolata a norma dell'art.171 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.;

la possibilità di condividere con la *Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma* le responsabilità di tutela, conservazione e fruizione dei beni culturali, custoditi all'interno ed al di sotto del citato Antico Ospedale dell'Angelo (Corpo F), onde evitare il danno artistico ed il degrado di un patrimonio, del quale questa Azienda potrebbe dover rispondere, a norma di legge, sia economicamente che penalmente;

la disponibilità, espressa direttamente nella nota prot.36435 del 09.10.2013, con l'approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso, da parte *Soprintendente per i Beni Archeologici di Roma Dr.ssa Maria Rosaria Barbera*, a custodire e conservare con diligenza sia la citata "Area Museale", rappresentata nella planimetria allegata allo schema di contratto, che i reperti ivi custoditi, nonché l'impegno della medesima al pagamento delle forniture di acqua ed energia elettrica;

#### RITENUTO

che possa essere di massima utilità per questa Azienda, salvaguardare le procedure già esistenti con la *Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma*, attraverso una nuova concessione, in comodato d'uso, dei citati locali del Corpo F, ai sensi degli artt.1803 e ss. del codice civile, per un periodo di 5 anni, eventualmente rinnovabili, dal 30 ottobre 2013 al 30 settembre 2018;

che l'Arch. Francesco Pontoriero, con qualifica di Direttore della U.O.C. Impianti Tecnologici, possa assolvere alla funzione di Responsabile Unico per l'applicazione del comodato d'uso, ex art.300 D.Lgs 207/2010;


#### PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato: "PRESA D'ATTO DELLE PROCEDURE ESISTENTI E REGOLANTI I RAPPORTI CON LA SOPRINTENDENZA SPECIALE AI BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA ATTRAVERSO IL COMODATO D'USO DEI LOCALI SITI NEL CORPO F. PRESA ATTO SCHEMA DI CONTRATTO".

- di concedere taluni locali, siti al piano terra dell'Antico Ospedale dell'Angelo (Corpo F) rappresentati nella planimetria allegata allo schema di contratto, in comodato d'uso alla *Soprintendenza Speciale ai Beni Archeologici di Roma*, ai sensi degli artt.1803 e ss. del codice civile;
- di individuare la durata di tale assegnazione per un periodo di 5 anni, eventualmente rinnovabili, dal 30 ottobre 2013 al 30 settembre 2018;
- di imputare i consumi di acqua ed energia elettrica, derivanti da tale assegnazione in comodato, alla *Soprintendenza Speciale ai Beni Archeologici di Roma*;
- di prendere atto del relativo contratto costituito di n.7 articoli, che allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di nominare l'Arch. Francesco Pontoriero, con qualifica di Direttore della U.O.C. Impianti Tecnologici, quale Responsabile Unico per l'applicazione del comodato d'uso, dei locali concessi da questa Azienda alla *Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma*, ex art.300 D.Lgs 207/2010.

Il Direttore della U.O.C.



### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. To538 del 19 novembre 2010;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;


ritenuto di dover procedere

### DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi Contratti e Convenzioni curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Gian Luigi Bracciale



## - CONTRATTO DI COMODATO -

TRA

**l'Azienda Ospedaliera/Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata**, con sede in Roma, Via dell'Amba Aradam n° 9 - C.F. e P.I. 04735061006 - che agisce in persona del Direttore Generale Dottor Gian Luigi Bracciale (di seguito chiamato "**COMODANTE**"), legittimato alla firma del presente atto,

E

**la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma**, con sede legale in Roma, Palazzo Massimo, Piazza dei Cinquecento n° 67 - C.F. e P.I. 80199570583 -, in persona del Soprintendente Dott.<sup>ssa</sup> Mariarosaria Barbera (di seguito chiamato "**COMODATARIO**"), legittimato alla firma del presente atto, di seguito congiuntamente definite le Parti.

### PREMESSO CHE:

- Sulle aree e negli edifici di proprietà o nella gestione del Comodante sono presenti notevoli beni mobili ed immobili di alto valore archeologico, storico, artistico ed architettonico;
- Il Comodante, sin dalla sua costituzione, ha curato la conservazione, tutela e valorizzazione del suo patrimonio archeologico, storico, artistico ed architettonico, ponendosi come obiettivo quello di raccogliere in un unico luogo deputato, tutto il patrimonio mobile sottoposto a vincolo di tutela, nelle modalità del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 (Codice Beni Culturali), attraverso gli specifici Decreti del Ministero Beni Culturali n. 47693 del 23.10.2003, prot. n. 33611/2003 del 03.11.2003; n.13200 del 30.12.2003, prot. n. 08735/2004 del 06.04.2004 e n.13722 del 30.03.2004, prot. n. 09079/2004 del 13.04.2004.
- Il Comodante ha dato formale atto della propria volontà di predisporre degli elementi costitutivi per un 'Museo Aziendale', da realizzarsi dietro finanziamento pubblico, in sito naturalmente preposto, secondo quanto disposto già con delibera n.693/DG 06.05.2002 e come successivamente sancito dal Regolamento "Uso e Tutela del Patrimonio Immobiliare" con delibera n. 881/DG dell'11.06.2010.
- Il Comodante, in base all'art.15 comma b) del suddetto Regolamento, ha individuato alcuni specifici edifici aziendali nei quali istituire attività di studio e di conservazione in un'Area Museale da destinarsi in futuro all'esposizione, in accordo con tutte le competenti Soprintendenze;

### OVVERO:

1. Spazi adibiti a laboratorio di restauro, per gli interventi di recupero dei manufatti mobili;
  2. Area Museale da destinarsi alla custodia dei reperti archeologici, artisti e storici;
- Il Comodante ha assegnato in data 29.12.2006, con Delibera n.1885/DG, alcuni locali in comodato alla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma per i lavori di analisi, ricomposizione e restauro dei rivestimenti decorativi, provenienti dalla *Domus* dei Valerii, rinvenuti in occasione degli scavi archeologici necessari per la realizzazione del Nuovo Dipartimento di Oncoematologia presso il Presidio Ospedaliero dell'Addolorata;
  - Il Comodatario ha occupato i locali assegnati, al primo piano del Corpo G dell'Ospedale del SS. Salvatore, sino alla scadenza prefissata del 31.12.2007 ed a seguito di tacito rinnovo, anche per i successivi 12 mesi, sino al 31.12.2008.
  - Il Comodante ha successivamente deciso di assegnare, con delibera n.908/DG del 18.06.2010, taluni altri locali al posto dei precedenti, in comodato alla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma per i nuovi lavori di analisi, ricomposizione e restauro dei rivestimenti decorativi, provenienti dalla *Domus* dei Valerii, sempre rinvenuti in occasione degli scavi archeologici necessari per la realizzazione del Nuovo Dipartimento di Oncoematologia presso il Presidio Ospedaliero

dell'Addolorata, nonché per conservare ulteriori reperti provenienti da scavo e/o reperiti in superficie, nel passato e tutti relativi area di pertinenza dell'Azienda.

- Il Comodatario ha occupato i nuovi locali assegnati, siti al piano terra del Corpo F dell'Antico Ospedale dell'Angelo, sino alla scadenza prefissata del 15.06.2011 ed a seguito di tacito rinnovo, anche per i successivi 12 mesi, sino al 15.06.2012. In questo lasso di tempo, il Comodatario ha proceduto, a proprie spese, al restauro di alcuni lotti dei materiali afferenti alla *Domus* dei Valeri destinati al Museo Aziendale (che prevede la possibile ricostruzione dell'antico *viridarium*) ed ha avviato altresì lo studio e della conservazione dei reperti ceramici medievali e rinascimentali riferiti agli antichi Ospedale e Farmacia;

- Il Comodante intende assegnare nuovamente al Comodatario alcuni locali siti al piano terra del Corpo F dell'Antico Ospedale dell'Angelo, per le suddette attività di laboratorio, restauro, conservazione, tutela e futura valorizzazione;

- Il Comodatario concorda sulla nuova assegnazione dei locali.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come in epigrafe rappresentate, stipulano e convengono quanto segue.

### **Art.1**

#### **Oggetto del comodato**

Il Comodante concede in comodato gratuito al Comodatario, che accetta, i seguenti locali:

- l'area situata presso il Corpo F - Piano terra dell'Antico Ospedale dell'Angelo e del Convento delle Suore della Misericordia, come da planimetria allegata, riguardante i locali interessati.

Nello specifico gli ambienti A - B - B1 - H - I adibiti a restauro, catalogazione e conservazione, vengono concessi totalmente in comodato d'uso; mentre gli ambienti C - D - E - F - G (Antica Farmacia), adibiti ad esposizione e valorizzazione, debbono ritenersi d'uso congiunto tra Comodante e Comodatario.

### **Art.2**

#### **Attività nell'area oggetto del comodato**

Oltre a tutte le attività elencate in premessa, relative alla tutela, ovvero analisi, restauro e conservazione, tra le attività relative alla valorizzazione sono consentite quelle a carattere divulgativo/culturale, secondo le seguenti modalità:

- Nei locali di comodato d'uso esclusivo A - B - B1 - H - I al Comodatario è consentito di effettuare, dietro regolare preavviso al Comodante, seminari e/o incontri didattici, con un numero di partecipanti non superiore a 20 utenti giornalieri.

- Nella porzione d'area prettamente museale, quindi espositiva, relativa ai locali C - D - E - F - G (Antica Farmacia), eventuali attività a carattere culturale, intendendo con ciò convegni e/o conferenze oltre a seminari, potranno essere effettuate, a lavori ultimati, ovvero dopo l'allestimento completo e solo con accordo ufficialmente redatto, di volta in volta, tra Comodante e Comodatario ed, eventualmente, altri organi preposti all'Alta Sorveglianza, responsabili per territorio e competenza storico-artistica del patrimonio mobile ed immobile di proprietà e/o nella gestione dell'Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata".

- Con adeguato preavviso e previo (accordo preventivo) con il Comodante, secondo le procedure vigenti presso l'Azienda Ospedaliera, al Comodatario può essere consentito di effettuare, in altri locali del Complesso Ospedaliero in questione, seminari e/o incontri didattici su temi archeologici e storico artistici che abbiano quale argomento centrale le vicende storiche e/o archeologiche nonché storico artistiche dell'area o degli ambienti su cui insiste il Complesso del San Giovanni-Addolorata, oppure di singole opere particolarmente significative per il suddetto C.O.

### Art.3 Obbligazioni del Comodante

- Il Comodante ha già consegnato nel 2010 le aree di cui all'art.1 a rustico, fornite di luce, acqua e scaffalature nella propria disponibilità per la conservazione dei reperti, con il presente nuovo accordo si obbliga a consegnare i medesimi locali, secondo le modalità espresse in premessa e riportate agli art. 1 e 2.
- Le Parti si impegnano a nominare ciascuna un responsabile unico per l'applicazione del presente contratto.
- Il Comodante si impegna ad attivare dei contatori a defalco per la fornitura di acqua ed energia elettrica.

### Art.4 Obblighi e responsabilità del Comodatario

- Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare con diligenza le aree di cui all'art.1 e può servirsene solo per gli usi determinati da questo Comodato, ovvero ad uso di laboratorio per i lavori di studio, analisi, ricomposizione e restauro dei rivestimenti decorativi e dei reperti mobili (affreschi, intonaci, mosaici, manufatti lapidei e altri reperti archeologici, nonché maioliche) provenienti sia dalla *Domus* dei Valerii, sia dagli altri siti, di proprietà e/o in gestione del Comodante, vincolati dai decreti riportati in premessa, nonché per eventuali attività di valorizzazione, secondo quanto disposto all'art.2.
- Il Comodatario – compatibilmente con le possibilità finanziarie al momento disponibili – si impegna al progressivo avanzamento degli studi e dei restauri concernenti le testimonianze archeologiche e d'arte ivi conservate e, in particolare, degli apparati decorativi afferenti alla *Domus* dei Valerii e ciò anche in vista di una futura e prossima valorizzazione del Complesso archeologico con esposizione di quanto ricomposto e restaurato poiché l'obiettivo della fruibilità da parte dei cittadini degli spazi museali costituisce una delle *cause* del presente contratto.
- Il Comodatario si impegna al pagamento di quanto verrà contabilizzato per la fornitura di acqua ed energia elettrica, dal momento dell'attivazione dei nuovi contatori a defalco.
- Il Comodatario non può concedere a un terzo il godimento delle aree di cui all'art.1, senza il consenso del Comodante.
- Il Comodatario si impegna a consegnare al Comodante il Piano di Sicurezza delle attività (POS o PSC o DUVRI in relazione alla tipologia ed alla consistenza dell'attività).
- Il Comodatario si impegna a nominare un Funzionario Responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comodante.
- Il Comodatario si impegna a nominare un Responsabile Unico per l'applicazione del presente comodato.
- Il Comodatario deve adempiere agli obblighi suddetti, altrimenti il Comodante può richiedere l'immediata restituzione delle aree di cui all'art.1, oltre al risarcimento del danno.
- Il Comodatario è obbligato a restituire le aree all'art.1 integre alla scadenza del termine convenuto.
- Il Comodatario è responsabile di tutto quanto contenuto per quanto riguarda specialmente i beni archeologici presenti negli ambienti A - B - B1 - H - I concessi totalmente in comodato d'uso, come riportato all'art.1.
- Il Comodatario ed il Comodante condividono la responsabilità di tutto quanto contenuto anche per ciò che concerne i beni storico-artistici e architettonici, sia mobili che immobili presenti negli ambienti C - D - E - F - G (Antica Farmacia) d'uso congiunto tra Comodante e Comodatario, come esposto all'art.1.
- Data la natura degli ambienti oggetto del presente Comodato, il Comodatario ed il Comodante concordano nel condividere la gestione e la responsabilità delle chiavi di accesso alle aree del piano terra del Corpo F dell'Antico Ospedale dell'Angelo. Inoltre, di concerto, provvederanno ad elabora-

9

re procedure relative alla videosorveglianza (che sarà a cura e in gestione dell'Azienda Ospedaliera), nonché alla regolamentazione per l'accesso nei suddetti locali.  
- Il Comodatario è responsabile di tutto il personale presente.

**Art.5**  
**Durata**

Il presente contratto decorre dal 30 ottobre 2013 e prosegue tacitamente secondo gli accordi stabiliti per un periodo di 5 anni (settembre 2018) eventualmente rinnovabili, ciò in assenza di atto di disdetta di una delle parti. In caso di rescissione del contratto da parte del Comodatario o del Comodante, questa sarà da comunicarsi con almeno sei mesi di anticipo.

**Art.6**  
**Foro competente**

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente le controversie che dovessero sorgere tra le stesse in relazione al presente contratto.  
Se ciò non fosse possibile, le Parti eleggono concordemente, quale Foro competente, quello di Roma.

**Art.7**  
**Norme di riferimento**

Per quanto non previsto dal presente Comodato, valgono le norme di cui agli articoli 1803 e ss. del Codice Civile.

Per la *Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma*


**Il Soprintendente**  
(Dott.<sup>ssa</sup> Mariarosaria Barbera)

Per l'*Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata*


**Il Direttore Generale**  
(Dottor Gian Luigi Bracciale)

Roma





PIANO TERRA CORPO "F" OSPEDALE SAN GIOVANNI



9



**REGIONE LAZIO**  
**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA**  
L.R. Lazio 16.06.94, n. 18 - D.G.R. Lazio 30.06.94, n. 5163



DELIBERAZIONE

N. 846/DG DEL 07 NOV. 2013

Si attesta che la deliberazione: è stata  
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

07 NOV. 2013

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

07 NOV. 2013

- data di esecutività:

07 NOV. 2013

Deliberazione originale  
Composta di n. 10 fogli  
Esec. il. 07 NOV. 2013

Il Direttore della  
U.O.C. Atti e Procedimenti Giuridico Amm.vi  
Contratti e Convenzioni  
(D.ssa Maria Rita Corsetti)

